

# CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI UN ENTE LOCALE: CONTROLLI DA EFFETTUARE

## **Controlli sui conti giudiziali degli Agenti Contabili**

***La verifica sui Conti giudiziali da parte del Collegio dei revisori:***

- **La disciplina di riferimento: da art. 137 a 150 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 «Codice di giustizia contabile»;**
- **Le principali tipologie di "Agente contabile";**
- **I controlli del Collegio dei revisori sui Conti giudiziali;**
- **La relazione ex art. 139, c. 2, D. Lgs. n. 174/2016 e suo contenuto**



## AGENDA

Dopo aver illustrato il quadro normativo di riferimento, si analizzeranno:

1. le più ricorrenti tipologie di Agenti contabili, **interni** ed **esterni** (Economo, Consegnatario di beni, Tesoriere, ecc.), che sono tenuti alla **resa del conto della gestione** alla competente Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei conti;
2. i controlli del Collegio dei revisori (anche avvalendosi di specifiche check-list);
3. contenuti della relazione dell'organo controllo interno;
4. il nuovo modulo per la verbalizzazione delle verifiche in materia di conti giudiziali.



## Corte dei Conti - SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

**Oggetto: resa del conto da parte degli agenti contabili e deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Anagrafe agenti contabili - art.137 e segg. Del Codice della giustizia contabile d.lgs. 174/2016 e d.lgs. correttivo n.114 del 7.10.2019 ed istruzioni operative.**

CORTE DEI CONTI - SEZ\_GIUR\_EMI - PREG\_ER - 0000097 - Uscita - 12/03/2021 - 11:26



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

La principale normativa di riferimento: Cenni

- **art. 74 r.d. n. 2440/1923 «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;**
- **art. 178 r.d. n. 827 del 1924 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»**
- **art. 44 del R.D. 12/7/1934, n. 1214 (TU delle leggi sulla Corte dei conti)**
- **artt. 100 e 103, c. 2, della Costituzione - Funzione della Corte dei conti**
- **art 3-ter (Collegio dei revisori) del d.lgs n. 502 del 1992**
- **art 11, c 1., lett. e) del D.Lgs n. 123/2011 Riforma dei controlli di regolarità amm/va e contabile**
- **Decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 174 (artt. 139, 140, commi 1-2-3, e 141)**



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## I principi generali nel sistema della contabilità pubblica in materia di gestioni contabili

Prima di illustrare il tema del Conto giudiziale e del Giudizio di conto, è **necessario** evidenziare alcuni **principi generali** propri della contabilità pubblica presi a riferimento **dalla giurisprudenza per la ricostruzione di questi due istituti giuridici** e per la loro attuale collocazione nel vigente sistema contabile delle Pubbliche Amministrazioni.

Il concetto di «**contabilità pubblica**» - alle cui materie l'art. 103, secondo comma, della Costituzione riserva la giurisdizione contabile - **per taluni aspetti operativi** è stato riempito di contenuti rifacendosi ai **principi generali già affermati nella legislazione contabile cosiddetta tradizionale.**



Il dovere di rendicontazione: principio generale contabilità pubblica **Costituisce principio generale dell'ordinamento**, presente in ogni settore del diritto, **il dovere di chi gestisce danaro non proprio di rendere il conto del proprio operato al titolare della gestione stessa**. Nel sistema della Contabilità pubblica tale obbligo è stato sempre previsto sia nei confronti della:

- **gestione globale** dell'Ente (rendiconti generali, consuntivi o bilanci consuntivi)
- **gestione dei singoli agenti contabili** operanti nell'Ente, (con il rendiconto o conto della gestione contabile personale svolta per conto dell'Amministrazione).

Tale regola generale è stata elevata al rango di principio costituzionale (art. 81).



## La Rendicontazione nel Giudizio di conto

Le **regole tradizionali** sulla contabilità pubblica, per meglio **rafforzare il sistema delle garanzie** sulle gestioni contabili pubbliche, **hanno previsto** che **alcuni** di **questi conti** devono essere **assoggettati alle verifiche proprie della giurisdizione contabile**; trattasi **delle verifiche attuate mediante il modello processuale del giudizio di conto**, giudizio previsto dalle **regole processuali proprie della giurisdizione contabile**.

Questa tipologia di conti, il cui definitivo esame è demandato al giudice contabile, dà luogo al c.d. **conto giudiziale**.



## Il Rendiconto: finalità

La finalità della rendicontazione è quella di **garantire che il denaro** o, più in generale, **il patrimonio pubblico** siano correttamente gestiti, anche al fine di **assicurare il rispetto del principio** di buon andamento di **cui all'art. 97 Cost.** e l'erogazione **dei livelli essenziali di assistenza** di cui all'art. 117, c. 2, Cost.

Tale garanzia è **assicurata** a mezzo di apposito **organo giurisdizionale**, indipendente e neutrale, quale la Corte dei conti, attraverso funzioni giurisdizionali e di controllo.



## Qualificazione dell'Agente contabile

La qualificazione dell'agente contabile non è puntualmente espressa dal legislatore; **nell'evoluzione organizzativa** delle pubbliche amministrazioni, che diviene sempre più complessa, **la figura dell'agente contabile ha assunto una fisionomia piuttosto articolata.**

Numerose sono le **pronunce della Corte di cassazione e della magistratura contabile** che, di volta in volta, **includono o escludono tale qualificazione in capo a soggetti diversi, a seconda dell'attività che in concreto svolgono.**



L'orientamento della giurisprudenza è costante nel ritenere che **“il maneggio e la custodia di denaro e valori di pertinenza dell'erario pubblico, sia che avvenga a seguito di legittima investitura, sia che avvenga in via di mero fatto, implica l'assunzione, da parte di chi li svolge, della qualità di agente contabile** (Corte dei conti, Sez. I, 6 marzo 2006, n. 68; 16 febbraio 1998, n. 28; Sez. II, 1 marzo 2006, n. 108; 3 febbraio 1999, n. 32; Sez. III, 9 novembre 2005, n. 682 ; Sez. Lombardia, 14 giugno 2006, n. 373; 16 giugno 2003, n. 667; 2 dicembre 2002 n. 1943; Sez. Abruzzo, 30.5.2001, n. 98; Sez. Sardegna, 13.01.1987, n. 2)“.



## Maneggio di denaro: secondo l'orientamento Giurisprudenziale

Si è anche chiarito che “il significato dell'espressione '**maneggio**' di denaro deve essere latamente inteso, sì da ricomprendere non soltanto **gli agenti** che, in base alle **norme organizzative**, svolgono attività di **riscossione o di esecuzione dei pagamenti**, ma anche coloro che abbiano **la disponibilità del denaro** da qualificarsi *pubblico (in ragione della provenienza e/o della destinazione)* **e siano forniti**, in sostanza, del **potere di disporre** senza l'intervento di altro ufficio (Sez. I, 5.5.1989, n. 167 ; Sez. Abruzzo, 6.5.2005, n. 445; Sez. Sardegna, 9.10.1997, n. 1312)”.



## Assoggettamento al giudizio degli Agenti contabili

Si evidenzia che la Corte dei Conti si è pronunciata più volte a favore della sua piena ed esclusiva giurisdizione anche nei confronti degli Agenti contabili degli Enti (Cfr. Sentenze Sez. Giurisd. Campania n. 667/04 cons. est. Sciascia, n. 150/02 con. est. Gagliardi; Sez. Giurisd. Marche n. 408/04 cons. est. Borrelli, n. 478/04 cons. est. Tomassini; III Sez. Appello n. 45/02 con est. Aulisi).

Sul punto, si richiama, inoltre, la decisione **n. 3384 del 1989** delle Sez. Unite della **Corte di Cassazione** che ha confermato l'applicabilità del giudizio di conto nei confronti di amministratori o dipendenti di enti pubblici territoriali in genere e l'applicabilità del medesimo istituto nei confronti dei dipendenti delle AA.SS.LL che abbiano maneggio di denaro in tali strutture.



## Agenti contabili

Sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti ed oggi in virtù delle **previsioni introdotte dal Codice di giustizia contabile** sia interni che esterni, a denaro ed a materia, di diritto e di fatto (tesoriere, cassiere, economo, consegnatario di valori, beni ed azioni, agenti incaricati della gestione di somme, ecc.), **sono tenuti a produrre annualmente** e, comunque, a **conclusione della loro attività, il conto della loro gestione** alla competente Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei Conti.



## Agenti contabili prima del Codice di giustizia contabile

- In passato, infatti, **diverse Sezioni Giurisdizionali regionali** della Corte dei Conti avevano addirittura invitato gli enti a **comunicare l'elenco di tutti i propri Agenti contabili e a depositare i relativi conti giudiziari**, nonché a **segnalare** tutti i casi in cui gli Agenti contabili abbiano omesso di assolvere a tale obbligo.
- Inoltre, le Sezioni Giurisdizionali della Corte dei conti di talune Regioni hanno richiesto che la rendicontazione degli Agenti contabili, da sottoporre al necessario giudizio di conto, **fosse anche corredata da un visto di regolarità contabile, rilasciato dall'Organo di controllo interno.**



Concetto di Agente contabile: Art. 74 r.d. n. 2440 del 1923 e s.m.i.

Gli **agenti incaricati della riscossione** delle entrate e dell'**esecuzione dei pagamenti delle spese**, o che **ricevano somme dovute** allo Stato e **altre delle quali lo Stato diventa debitore**, o **hanno maneggio qualsiasi di denaro** ovvero **debito di materie**, **nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti**, **dipendono direttamente**, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali **debbono rendere il conto della gestione**, e **sono sottoposti** alla vigilanza del Ministero del tesoro e **alla giurisdizione della Corte dei conti**.



Art. 178 R.D. 23 maggio 1924, n. 827: La figura di agente contabile

Sotto la denominazione di agenti contabili dell'Amministrazione sono ricompresi:

- a) **gli agenti che, con qualsiasi titolo, sono incaricati a norma delle disposizioni organiche di ciascuna Amministrazione, di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nelle casse dell'Amministrazione stessa;**
- b) **i tesorieri** che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese per conto dello stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore generale del tesoro;



- c) **tutti coloro** che, individualmente, ovvero collegialmente, **hanno maneggio** qualsiasi di pubblico danaro oppure **consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti all'Amministrazione**
- d) **gli impiegati** dell'Amministrazione **o anche terzi** cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;
- e) **Tutti coloro** che, **anche senza legale autorizzazione** c.d. «agenti contabili di fatto» **prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti** (di cui ai precedenti punti) **e riscuotono somme di spettanza dell'Amministrazione.**



## Elencazione agente contabile ex art 178 R.D. 827/1924

L'art. 178 r.d. n. 827/1924 contiene un'elencazione che ci permette di individuare alcune attività caratterizzanti la figura dell'Agente riconducibili a:

- a) riscossione diretta e indiretta** delle entrate di pertinenza di una amministrazione;
- b) pagamenti di un'obbligazione** assunta dall'amministrazione;
- c) custodia del danaro, di beni, valori e/o titoli.**

**D.Lgs. 26/08/2016, n. 174** - Codice di giustizia contabile, *adottato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Pubbl. G.U 7/9/2016, n. 209 S.O.*

### **Parte III**

## **Titolo I - Giudizio sui conti**

### **Capo I**

#### ***(Disposizioni generali) artt. 137-140***

Riguarda la fase prodromica e introduttiva del giudizio (modalità di ricognizione degli agenti contabili, di presentazione, parificazione e deposito dei conti)

### **Capo II**

#### ***(Giudizio per la resa del conto) artt. 141-144***

Riguarda il procedimento per assicurare il deposito dei conti da parte degli agenti contabili (o delle amministrazioni) renitenti

### **Capo III**

#### ***(Giudizio sul conto) artt. 145-150***

Riguarda l'attività di esame del conto e le procedure di definizione del relativo giudizio, inclusa l'estinzione



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

## L'agente contabile: fondamenti

La figura dell'agente contabile sottoposto alle disposizioni richiamate - quantunque una definizione di detta figura non sia rintracciabile nel diritto positivo - una sua possibile perimetrazione può essere ricavata dalla lettura combinata di disposizioni specifiche, oltre che dalla definizione che è stata fornita la dottrina contabile.



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## Importanza della corretta individuazione degli agenti contabili

Si tratta di un **aspetto non secondario sia per:**


- **individuare** correttamente all'interno delle amministrazioni **le figure** che, nell'ambito dei propri regolamenti contabili, **sono riconducibili a quella di agente contabile** che il **legislatore ritiene** debba **essere sottoposto al giudizio di conto;**
- rispondere al nuovo obbligo di iscrizione all'anagrafe, prevista e istituita dall'art. 138 c.g.c.



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## L'agente contabile: nozione

In linea di principio, tutte le **persone fisiche** o **giuridiche** che, per vincolo contrattuale o per compiti di istituto inerenti al proprio rapporto di lavoro **hanno «maneggio» di denaro, valori o di beni** di proprietà dell'ente pubblico.




Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## Le tipologie di Agente contabile

A seconda della **natura dei mezzi avuti in gestione**, gli Agenti contabili si identificano in:

- a) Agenti contabili a denaro: **soggetti** ai quali è **affidato il maneggio di pubblico denaro**;
- b) Agenti contabili a materia: **soggetti** ai quali è affidato il **maneggio di altri valori o beni** della Pubblica amministrazione.



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

I chiarimenti della dottrina dell'agente a materia

**I soggetti tenuti alla resa** del conto giudiziale sono quelli più precisamente **indicati nell'art. 624** del r.d. n. 827 del 1924, e cioè:

- ✓ **contabili,**
- ✓ **consegnatari,**
- ✓ **magazzinieri**
- ✓ **altri funzionari che maneggiano o hanno in consegna,** non per solo debito di vigilanza, materiale, libri, bollettari o altre cose di pertinenza pubblica.



## I soggetti tenuti e quelli esclusi

**I soggetti tenuti alla resa del conto giudiziale** sono quelli indicati nel Titolo XIII (Del rendimento dei conti giudiziali) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità».

**Sono esclusi** dall'obbligo di rendere il conto giudiziale coloro che hanno in **consegna beni mobili d'ufficio per solo debito di vigilanza** o presso la quale si trovino stampe, registri o altri oggetti dei quali debba farsi uso per ufficio (art. 32, c. 2. del r.d. n. 827/1924). Sul punto vedasi ***Sent.za n. 245/2021*** Corte conti Sez. Giurisd. per la Regione Marche



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## Agenti Contabili a materia

Gli **Agenti Contabili interni a materia** sono: i Dirigenti delle Strutture/Servizi/Uffici responsabili della custodia, manutenzione e gestione dei beni mobili e/o di consumo loro assegnati.

**L'obbligo di resa del conto giudiziale** riguarda più precisamente: **coloro che hanno in consegna beni di consumo, le attrezzature e gli arredi esistenti nei magazzini e i valori inclusi nella parte attiva del conto del Patrimonio** (crediti, partecipazioni, azioni, beni mobili)

**Sono esclusi:** i beni mobili detenuti per mero obbligo di vigilanza, i beni immobili e quelli **considerati immobili agli effetti inventariali** (quadrerie, biblioteche, musei, pinacoteche, ecc.).



## Agenti Contabili a materia

Per **Consegnatari di beni mobili** si intendono coloro che detengono presso i magazzini aziendali **beni non ancora dati in uso**. Si tratta di un “**magazzino di transito**” dove si trovano i beni in attesa della destinazione finale prevista.

Per **Consegnatari di beni di consumo** si intendono dunque coloro che gestiscono presso i magazzini aziendali (magazzino Economale, magazzino mobili ed apparecchiature informatiche) i beni di consumo; non vanno considerati i **magazzini di reparto** che hanno tali beni di consumo **per doveri d'ufficio** e pertanto sono solo soggetti **all'obbligo di vigilanza**.



## Agenti Contabili interni

Per quanto attiene la gestione dei beni mobili vengono in via principale individuati, quali

### **Agenti Contabili interni a materia:**

- il Dirigente Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi, per quanto attiene la gestione del magazzino unico aziendale, sia per quanto concerne i prodotti economici;
- Dirigente per quanto attiene la gestione del proprio magazzino.

Qualora uno dei predetti magazzini fosse dato in gestione diretta **ad una ditta esterna**, essa assume la funzione di Agente Contabile. Di tale nomina deve essere data comunicazione alla ditta esterna che deve formalmente accettare il conferimento.



## L'agente contabile Interno o Esterno

Gli Agenti contabili si distinguono in **interni** od **esterni** in base al rapporto che hanno con l'assetto organizzativo dell'amministrazione:

- a) **agenti contabili «interni»** trattasi di dipendenti dell'amministrazione incaricati a svolgere la propria attività esclusivamente circoscritta all'ambito del proprio ordinario e complessivo rapporto di lavoro;
- b) **Agenti contabili «esterni»** trattasi di terzi, quali il **Tesoriere** e altri soggetti incaricati del servizio di riscossione delle entrate e della **custodia dei beni dell'amministrazione**.



## Le tipologie di Agente contabile (esterno Mod 11)

### 1. Tesoriere.

Si tratta dell'agente contabile di rilievo primario per ogni ente in quanto dalla tesoreria transitano tutte le somme in entrata e in uscita; dunque tutti gli altri conti giudiziali derivano o confluiscono dal conto del tesoriere e debbono trovare riscontro nelle risultanze di esso. La figura del tesoriere è disciplinata minuziosamente nel regolamento di contabilità generale dello Stato artt. 202 e segg.; artt. 630 e ss) oltre che nel TU degli enti locali.




## Agente contabile: Economo

Si tratta del **funzionario** o dell'ufficio **preposto al pagamento di tutte le spese che**, in ragione di varie caratteristiche, **definite dai rispettivi regolamenti**, non è **opportuno effettuare mediante tesoriere** (importo modesto, caratteristiche del bene o servizio acquistato, urgenza, indispensabile per il regolare funzionamento dei servizi, reparti ed uffici dell'ente).

A titolo esemplificativo: spese postali, di trasferta o di missione, acquisto di giornali, pagamento pedaggi, valori bollati, materiali di consumo in genere complementi di capi di vestiario ed accessori (DPI) e servizi, nonché riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature non coperti da contratto d'appalto o di fornitura, ecc.

## Consegnatario (di titoli azionari)

Assume la qualifica di **agente contabile** il **consegnatario di azioni** che sia **titolare**, anche per delega, del **potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti dell'azionista**, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione.....  
rappresentando l'Ente alle riunioni della società..... esercitando i diritti connessi alla partecipazione sociale, **avendone** la disponibilità giuridica e **non meramente materiale**. (Sez. Giur. Veneto, 25.6.2019, n. 99)  
Per gli Enti il consegnatario di titoli azionari e partecipativi **coincide di norma nel Direttore Generale**.



## Compiti del Consegnatario «*di titoli azionari*»

**L'agente contabile** incaricato dall'ente di esercitare **le funzioni concernente i diritti di azionista** nelle società partecipate è colui che ha:

- ❖ **l'esercizio del diritto di voto;**
- ❖ la rendita del conto giudiziale;
- ❖ la relazione finale ed inventari.

**Pertanto, devono essere documentate, con una apposita relazione, anche le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o delle partecipazioni pubbliche.**

(cfr. Sent.: Sez. Veneto 10/2/2012, 62; Sez. Molise 15.11.20117 n. 64; Sez. veneto 18.10.2017, n. 122)



## Consegnatario (di titoli azionari): relazione dell'agente contabile

Il consegnatario di titoli azionari nel predisporre il proprio conto giudiziale dovrà **rappresentare la situazione reale dei titoli**, costituita dalla consistenza iscritta nel conto del patrimonio **con l'indicazione delle variazioni di consistenza, in aumento o in diminuzione**, intervenute nell'anno, non avendo senso rappresentare nei conti giudiziali una consistenza di valore che **resti immutata esercizio dopo esercizio** e **disallineata dalle scritture patrimoniali** (cfr. Ordinanza n. 21 del 2023 della Corte dei conti della Sez. Giurisdizionale del Piemonte, pag. 23)



Contenuto Ordinanza n. 21/2022 Sez. Giur.le Corte conti-Piemonte  
In particolare, nell'ordinanza n. 21/2022 viene specificato che:

- si debba “**dar conto non solo delle azioni ma di tutti gli strumenti finanziari aventi contenuto partecipativo**” restando, invece, esclusi gli altri titoli, quali le obbligazioni, il cui obbligo di rendicontazione spetta al tesoriere o ad altro soggetto a cui è affidata la custodia di detti titoli;
- **i consegnatari dei diritti e delle azioni rispondono anche delle variazioni delle stesse**; in una lettura moderna del quadro normativo si tende a non ricondurre l'agente contabile ad un mero incaricato di custodire i titoli partecipativi, fermo restando che *“l'agente contabile non può essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti all'azionista o del titolare delle partecipazioni”*;



L'agente contabile principale: soggetto titolare della gestione

In base alla complessità della gestione gli Agenti contabili si possono distinguere in:

- a) agenti contabili «**principali**»: soggetti titolari della gestione;
- b) agenti contabili «**secondari**» ovvero subagenti: trattasi dei collaboratori dell'agente contabile principale a cui quest'ultimo ha delegato il materiale svolgimento delle operazioni di competenza.

Il **conto giudiziale al quale è tenuto l'agente contabile secondario** (o subagente) **non è un conto giudiziale autonomo**, ma necessariamente dovrà **unirsi al conto giudiziale emesso dall'agente contabile principale** (art. 192 del R.d. n. 827/1924).



## Articolo 137 c.g.c. - Ambito del giudizio di conto

La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge.



## La portata della norma del Codice di giustizia contabile

Si tratta, dunque, di **un'ampia platea** che vede interessati tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del SSN, l'ARAN e le agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

## L'ambito di applicazione del giudizio di conto

Nel nuovo impianto normativo conseguente all'introduzione del Codice della giustizia contabile la **regolamentazione del giudizio di conto** è riportata **a tendenziale unità**, indipendentemente dalla natura (statale, regionale e locale), dell'amministrazione interessata ([art 137](#)).

Al contempo, trova **espreso riconoscimento il primato della contabilità generale** dello Stato i cui principi fungono da modelli di riferimento (alla luce della costante giurisprudenza) **consentendo di colmare eventuali lacune rilevate nell'assetto giuscontabile delle amministrazioni diverse dallo Stato** ([art. 139, comma 3](#)).



## Il Giudizio di conto

Il **giudizio di conto** si connette **al dovere pubblico gravante** sui **soggetti** ai quali è demandata una funzione pubblica, o che esplicano un'attività rilevante per l'ordine pubblico, **non essendo sufficiente il controllo amministrativo** per una tutela obiettiva dell'interesse pubblico.

**Tali soggetti** sono tenuti a dimostrare **la correttezza del proprio operato** attraverso **l'esposizione di quanto avuto e di quanto speso**, nonché mediante la **descrizione dei beni ricevuti e riconsegnati**.

**Questo obbligo** è previsto espressamente e disciplinato dalle disposizioni in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità pubblica.




Il **Conto Giudiziale** è un **documento contabile** che contiene il **resoconto** della gestione delle **somme riscosse e versate** all'erario, **con allegata la documentazione giustificativa**. È espressione del principio generale dell'ordinamento che impone a colui che **gestisce denaro** o **valori altrui** di **dare conto del proprio operato**.



## La Funzione del Giudizio di conto

La funzione dei giudizi di conto consiste nell'**accertamento in sede processuale**, da parte del giudice contabile, della **regolarità dei conti giudiziali** (sia del documento in sé sia della gestione in esso rappresentata) **resi dagli agenti contabili, ovvero da tutti coloro che hanno maneggio di denaro o beni pubblici**


Nello specifico si tratta: del **riscontro della consistenza materiale del denaro presente in cassa o dei beni presenti nel magazzino**, quale risultante dalle singole operazioni di «carico» e «scarico» compiute nel periodo di gestione oggetto di accertamento.



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## Il Giudizio di conto e la pronuncia di «Discarico»

Tende a verificare "se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e, dunque, ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, è in grado di **rendere conto** del modo legale **in cui lo ha speso** e, dunque, **non risulta gravato da obbligazioni di restituzione**, «in ciò consiste la pronuncia di discarico» [di cui art 146 c.g.c.](#) (C. Cost., Sentenza n. 292 del 25/7/2001).



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

Tra le caratteristiche del giudizio di conto si segnalano in particolare:

a) carattere inquisitorio **e necessario del giudizio;**

**b) procedibilità d'ufficio** cui l'agente non può sottrarsi;

c) la necessità che il **conto sia stato preventivamente esaminato dall'amministrazione**, che provvede alla «parifica» (cioè lo dichiara conforme alla sue scritture);

**d) l'intervento del Pubblico Ministero** in veste di parte «consulente» o «concludente», cioè nell'interesse obiettivo della legge e dell'erario pubblico.



## Suddivisione del giudizio di conto

**prima fase** : «**istruttoria**» rimessa ad un magistrato relatore ed è connotata dalla informalità e dalla attenuazione del contraddittorio che è seguita solo in caso di irregolarità o contestazioni (ovvero nelle altre ipotesi espressamente previste dalla legge)

**seconda fase**: «**propriamente processuale**» è caratterizzata dall'iscrizione al ruolo dell'udienza con la formale integrazione del vero e proprio **contraddittorio** dinanzi alla competente Sezione giurisdizionale, in composizione collegiale.

Entrambe le fasi concretano, in senso lato, il «**controllo**» sui conti degli agenti contabili, che si integra nel più ampio sistema di controlli e garanzie sulle gestioni pubbliche.



## Obbligatorietà della resa del conto

**L'obbligo di resa del conto non è rimesso alla libera volontà o iniziativa dei soggetti interessati, ma grava invece inderogabilmente sul gestore che deve provvedervi *ex lege*.**

**Laddove il conto non sia reso spontaneamente dal soggetto che vi è tenuto si provvede quindi a che sia acquisito per via giurisdizionale.**

Va segnalato **che se il giudice ordina la presentazione** di un conto questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi, almeno cinque gg. prima dell'udienza fissata per la sua discussione.



## L'anagrafe degli Agenti contabili

Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 «Codice di giustizia contabile» all'art. **138** ha previsto formalmente l'istituzione e la tenuta dell'anagrafe degli Agenti contabili c/o la Corte dei conti al fine di censire tutti i soggetti obbligati alla resa del conto giudiziale.



Infatti, il comma 1 prevede che «Le **amministrazioni** comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente ***i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale***».



Figure di agente contabile riportate nell'applicativo SiReCo

Detto applicativo **prevede la resa del Conto per le seguenti figure:**

- **tesoriere;**
- **economista;**
- concessionario;
- **agente della riscossione;**
- **consegnatario dei beni;**
- **consegnatario dei titoli;**
- altre categorie, diverse da quelle sopra menzionate.



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## Articolo 139: Presentazione del conto

- 1. Gli agenti** che vi sono tenuti, **entro il termine di sessanta giorni\***, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, **o comunque dalla cessazione della gestione**, **presentano il conto giudiziale** all'amministrazione di appartenenza.
- L'amministrazione individua un **responsabile del procedimento** che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro **trenta giorni** dalla approvazione, **previa parificazione del conto**, **lo deposita**, **unitamente alla relazione degli organi di controllo interno**, presso la sez. giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente.
- 3. Le modalità di presentazione dei conti** possono essere **adeguate** con legge statale o **regionale** alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono **ulteriori adempimenti in materia**.

*\*In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, il termine è stato prorogato di ulteriori 60 giorni per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali (art. 20, c. 4-octies, del D.L. 1/6/2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2023, n. 100)*

## Le Fasi della resa del Conto giudiziale

1. La «**presentazione del conto**» art. 139 comma 1 c.d.g.
2. La «**parificazione del conto**» (artt. 139, c. 2; 140, c. 1, 145, c. 3);
3. La **deliberazione** di approvazione complessiva della Resa del Conto Giudiziale
4. Il «**deposito del conto**» art. 140 c.g.c.



## L'art. 139 c.g.c.: Presentazione del conto

Dalla lettura dell'articolo 139 ne discende come **il deposito** e il **successivo giudizio di conto** si interseca in modo formale e sostanziale con la costruzione del rendiconto che ciascuna amministrazione pone in essere al termine dell'esercizio, riconducendo **l'attività di rendicontazione dell'agente contabile** all'interno della più **ampia attività di dar conto dei risultati finanziari economici e patrimoniali** conseguiti che, nell'ottica circolare del processo di programmazione-gestione-rendicontazione, conclude il cosiddetto "**ciclo annuale di bilancio**".



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma



La presentazione del “conto giudiziale” da parte degli agenti contabili

L’avvio della procedura è subordinata alla presentazione del conto giudiziario da parte di tutti gli agenti contabili che, ai sensi dell’art. 139 c.g.c., deve avvenire **entro sessanta giorni** dalla chiusura dell’esercizio finanziario o, se antecedente, dalla cessazione della gestione.

La “**presentazione**” consiste nella “consegna del conto”, da parte dell’agente contabile, all’amministrazione di appartenenza (art. 139, c. 1, c.g.c.), adempimento da tenere **distinto dall’attività di “deposito”** del conto da parte dell’amministrazione pubblica alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti (art. 140, c. 1, c.g.c.).



## Modalità di presentazione del conto

► Analizzando l'art. 139 c.g.c. vediamo come il legislatore nel comma 1 individui il termine di **sessanta giorni** dalla chiusura dell'esercizio quale data ultima per presentare il conto alla propria amministrazione di appartenenza che, **attraverso il responsabile del procedimento nominato** e **"solo dopo aver espletato la fase di verifica o controllo amministrativo** previsti dalla vigente normativa, **previa parificazione del conto"**, potrà procedere al suo deposito insieme con la relazione degli organi di controllo interno.



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## Modalità di controllo interno del conto e del suo deposito

Se, infatti, costituisce **principio generale** dell'ordinamento il dovere di chi gestisce denaro non proprio - quello di rendere il conto del suo operato al titolare della gestione stessa (amministrazione) – **il legislatore non ha però definito le modalità con cui l'attività, di deposito e di controllo deve essere posta in essere.**

Queste attività restano, dunque, rimesse a specifiche normative di settore **oltre che alla regolamentazione** che ciascun ente **vorrà definire, disciplinando compiti e fissando le concrete modalità di attuazione degli stessi, nonché le forme di rendicontazione.**



## La regolamentazione degli Enti in materia di Agenti Contabili e resa del conto giudiziale

Per quanto riguarda specificatamente le **modalità di rendicontazione** dovranno svilupparsi all'interno della cornice normativa individuata dal legislatore, con la sistematizzazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 174/2016, e **dovranno limitarsi esclusivamente alla parte del procedimento relativo alla parifica amministrativa** che ciascun ente deve porre in essere prima di procedere, attraverso il responsabile del procedimento, **al deposito del conto**, attraverso il sistema Sireco, alla sezione giurisdizionale competente della Corte dei conti



# La Parificazione

La «**parificazione**» consiste in una dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell'Amministrazione che viene fatta coincidere, per prassi, con il **visto di regolarità amministrativo contabile**.

Per consolidata giurisprudenza la parifica va rilasciata da persona diversa dall'Agente contabile.

Il c.g.c. riafferma la centrale importanza della parificazione nel giudizio di conto sia nell'art. 140, co. 1, sia all'art. 139, co. 2, ed anche all'art. 145, co. 3.



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## Il provvedimento di parifica: precisazioni

Il legislatore nulla precisa sulle modalità di parificazione, rimettendo, dunque, **alla discrezionalità amministrativa dell'ente**, secondo le modalità definite nel **regolamento di contabilità, modi, tempi e figure preposte**.

Per quanto riguarda il soggetto preposto individuato nell'ambito di una possibile separazione dei ruoli e delle competenze, si potrebbe prevedere una distinzione tra il responsabile del procedimento di cui all'art. 139, c. 2, c.g.c. e il **responsabile della parificazione**. Di norma quest'ultimo ruolo negli Enti dovrebbe essere ricondotto alla figura del "responsabile dei servizi finanziari" che, con apposita determinazione, procede a sottoscrivere il provvedimento al termine delle verifiche poste in essere.



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## Il provvedimento di parifica

La **conclusione** delle attività di verifica si realizza con un **provvedimento di “parificazione”** attraverso cui il **responsabile** di detta attività **dichiara** la concordanza con le scritture dell’amministrazione.

Si tratta nella sostanza, di un **provvedimento** che conclude un procedimento complesso che **non si deve limitare** alla sola concordanza accordata dall’amministrazione di appartenenza dell’agente contabile, ma comprende anche il “visto” di regolarità amministrativo contabile, da rilasciare, per gli agenti degli enti, dai propri verificatori interni.

In ogni caso sia la **parifica** sia il **visto** sono da tenere distinti dalla “**relazione degli organi di controllo interno**”, espressamente prevista dall’art. 139, c. 2, che va trasmessa alla Corte unitamente al conto.



## Art. 140 - Deposito del conto

**Il conto**, munito dell'**attestazione di parifica**, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente. Di tale deposito la competente procura regionale acquisisce notizia mediante **accesso all'apposito sistema informativo** relativo ai conti degli agenti contabili. **I conti giudiziali degli agenti contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in «uno o più conti riassuntivi» a cura dell'amministrazione interessata.** (cfr. comma 1 ultima alinea).

**Il conto**, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente, **può essere compilato e depositato anche mediante modalità telematiche.** (cfr. comma 2).



Modalità di compilazione e di deposito

**Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.** (cfr. comma 3 dell'art. 140)

La segreteria della sezione verifica annualmente, anche su segnalazione degli organi di controllo di ciascuna amministrazione, il tempestivo deposito del conto **e, nei casi di mancato deposito**, tramite elenco anche riepilogativo, comunica l'omissione al pubblico ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto. (cfr. comma 4)



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## Deposito del conto: documentazione giustificativa della gestione

Gli **allegati** e la correlata documentazione **giustificativa** della **gestione non sono trasmessi** alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda. **La documentazione è tenuta**, ai sensi dell'art. 140, c. 5, **presso gli uffici dell'amministrazione** a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'**estinzione del giudizio di conto**, che avviene, di diritto, dopo 5 anni dal «**deposito**» (cfr. art. 150).



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## Documentazione per la Resa del Conto

Per ciascuna tipologia di resa del conto, la procedura informatica prevede la:

- compilazione di una **scheda sinottica** che ne riepiloga i principali dati;
- trasmissione di specifici **documenti di supporto**. (“documenti di resa”), definiti come “**obbligatorî**” dalla Segreteria dei conti giudiziali di competenza

L'elenco dettagliato dei c.d. documenti “**obbligatorî**” è disponibile nelle specifiche sezioni di resa del conto del portale.

## *Seconda parte*

**I controlli del Collegio dei revisori sui Conti giudiziali;**

**La relazione ex art. 139, c. 2, D. Lgs. n. 174/2016 e suo contenuto**



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

Gli Agenti contabili **interni** agli Enti, tenuti alla resa del conto giudiziale, sono individuati **almeno tra queste figure**:

- Responsabile del Servizio di cassa economale (mod 23);
- Responsabile del Servizio di cassa (Mod. 21);
- Responsabile/i Magazzino/i economale/i e/o dei beni (Mod 24);
- Consegnatario di azioni societarie partecipate dall'ente (Mod. 22);
- Titolare/i delle carte di credito (Mod 23);
- Consegnatario di beni (mobili/immobili, o altri titoli quali, buoni benzina o buoni pasto)
- Funzionari dipendenti consegnatari di beni mobili e/o materiale di consumo/beni solo nel caso ne abbiano "debito di custodia" e non mero "debito di vigilanza";

La relazione dell'Organo di controllo interno deve essere predisposta per ogni conto giudiziale.

## Controlli sugli Agenti contabili

La **particolare attività** degli Agenti contabili ha determinato l'esigenza di configurare appositi controlli sulla gestione svolta dagli stessi.

Nello specifico, **ci sono controlli** di:

- a) natura amministrativa;
- b) natura giurisdizionale.**

Entrambi questi controlli hanno un carattere necessario e debbono essere svolti.

## Rendiconto amministrativo e rendiconto degli Agenti contabili

- **Scopo del rendiconto amministrativo:** è quello di dimostrare le operazioni compiute per l'esercizio del controllo;
- **Scopo del conto giudiziale:** è accertare giudiziarmente la **rispondenza del maneggio del denaro** alle **scritture** e la **corrispondenza** a queste ultime dei «**carichi**» e dei «**discarichi**».



## Modelli ed Esempi di compilazione

La resa del conto risponde all'esigenza a che il soggetto che ha maneggio di beni altrui **renda il conto del proprio operato**, al fine di accertare le eventuali responsabilità. La resa **avviene sulla base di appositi modelli che sono stati definiti con il D.P.R. n. 194/1996:**

**Modello: 11 Tesoriere**

**Modello: 21 agente della riscossione**

**Modello: 22 consegnatari di titoli azionari**

**Modello: 23 economista**

**Modello: 24 consegnatario dei beni di consumo e beni mobili**

## **Il ruolo del Collegio dei revisori..... sui Conti giudiziali: La relazione**



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

## Check list per la Verifica sui conti giudiziali

1. accertare la presenza del Regolamento aziendale per la disciplina degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale;
2. accertare che l'Azienda abbia provveduto a nominare il Responsabile del procedimento dei conti giudiziali;
3. accertare che l'Azienda, con apposito provvedimento, abbia provveduto all'individuazione dei propri Agenti contabili;
4. accertare che l'Azienda abbia comunicato i dati identificativi dei propri agenti contabili alla Corte dei Conti (*art. 138, co. 2, D.Lgs n. 174/2016*);

## Check list per la Verifica sui conti giudiziali

5. accertare che il conto giudiziale sottoposto all'esame del Collegio sia stato redatto entro il termine previsto dalla normativa vigente;
6. accertare che il conto giudiziale sottoposto all'esame del Collegio sia stato predisposto utilizzando il modello previsto dalla normativa vigente e sia corredato dalla relativa documentazione;
7. accertare che al conto giudiziale sottoposto all'esame del Collegio da esaminare sia provvisto del visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio;
8. accertare, dandone atto nella propria relazione di cui all'art. 139, comma 2 del D.Lgs. n. 174/2016, che, sulla base della documentazione acquisita e delle verifiche effettuate, il conto della gestione dell'Agente contabile è conforme alle scritture contabili ed alle risultanze di bilancio;



## Check list per la Verifica sui conti giudiziali

9. dare atto nella relazione all'uopo predisposta dal Collegio, che, nel corso dell'esercizio di riferimento, durante le verifiche periodiche svolte dall'Organo di controllo interno non sono emerse irregolarità e/o disallineamenti;
10. accertare che il conto giudiziale, su cui si è reso il parere, sia stato successivamente approvato dall'Azienda con apposito provvedimento e trasmesso, in modalità telematica, alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, attraverso il Sistema applicativo SIRECO.



# La relazione del Collegio dei revisori

Il Responsabile del procedimento, al termine delle operazioni di parificazione, trasmette all'organo di controllo interno, tutti i conti degli agenti contabili, parificati o riportanti note sull'incongruità, ai fini dell'approntamento della relazione prevista dal comma 2 dell'art. 139 del D. Lgs. 174/2016.

Nel trasmettere la documentazione al Collegio, il **Responsabile del procedimento** dovrebbe anche attestare di aver eseguito tutte le verifiche previste dalla vigente normativa e dal regolamento aziendale.



# Adempimenti propedeutici alla relazione del Collegio dei revisori

Il Collegio dopo aver ricevuto formalmente dal Responsabile del procedimento tutti i conti degli Agenti contabili (di fatto e di diritto) procederà alla redazione della relazione dopo:

1. aver acquisito l'elenco degli Agenti contabili «comunicati»;
2. aver accertato che tutti gli Agenti hanno presentato il proprio conto e che la resa è avvenuta nei termini previsti;
3. aver verificato, a campione, la conformità del conto della gestione reso dall'Agente alle scritture contabili dell'Ente;
4. aver verificato l'avvenuto rispetto della vigente normativa in materia;
5. aver accertato l'osservanza delle procedure aziendali indicate nell'apposito regolamento.



## Contenuto della relazione del Collegio dei revisori


**La relazione** costituendo un **elemento integrante del conto giudiziario** dovrebbe **ripercorrere tutta l'attività di controllo** amministrativo-contabile posta in essere **non solo in fase di verifica ex post**, durante l'attività istruttoria del provvedimento di parificazione, ma **anche nel corso dell'esercizio** da parte di tutti quei **soggetti individuati dal legislatore a dare corretta attuazione al sistema dei controlli.**



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## La relazione degli organi di controllo interno sui conti giudiziali

La relazione degli organi di controllo interno, espressamente contemplata nell'art. 139, c.2, del D.lgs. n. 174 del 2016, **si riconduce alla normale attività di revisione assegnata** al collegio dei revisori dei conti dal D.lgs. n. 123 del 2011 (art. 20); decreto che non risulta abrogato dal Codice contabile e che conserva intatta la sua portata dispositiva.





**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE**